



ANNALI 2016 – ANNO IV (ESTRATTO)

GABRIELE DELL'ATTI

Continuità dell'attività di impresa e morte dell'appaltatore

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

COORDINATORE DELLA COLLANA

Francesco Mastroberti

COMMISSIONE PER GLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO

Bruno Notarnicola, Domenico Garofalo, Riccardo Pagano, Giuseppe Labanca, Francesco Mastroberti,
Nicola Triggiani, Aurelio Arnese, Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Domenico Garofalo, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Antonio Felice Uricchio, Annamaria Bonomo,
Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Daniela Caterino, Michele Indelicato, Ivan Ingravallo, Giuseppe
Labanca, Antonio Leandro, Tommaso Losacco, Giuseppe Losappio, Pamela Martino, Francesco
Mastroberti, Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi, Ferdinando
Parente, Giovanna Reali, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Sebastiano Tafaro,
Nicola Triggiani, Umberto Violante

COMITATO REDAZIONALE

Stefano Vinci (coordinatore), Cosima Ilaria Buonocore, Patrizia Montefusco,
Maria Rosaria Piccinni, Adriana Schiedi

Redazione:

Prof. Francesco Mastroberti
Dipartimento Jonico in Sistemi Economici e Giuridici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Convento San Francesco, Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
E-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it
Telefono: + 39 099 372382
Fax: + 39 099 7340595
<http://www.annalidipartimentojonico.org>

Gabriele Dell'Atti

CONTINUITÀ DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA E MORTE
DELL'APPALTATORE* **

ABSTRACT	
Il precetto portato dall'art. 1674 c.c., secondo cui la morte dell'appaltatore non implica lo scioglimento del contratto di appalto, riveste un significato particolare ed idoneo a confermare un chiaro <i>favor</i> per la continuità dell'attività imprenditoriale a mezzo di una data organizzazione; con il presente saggio, dunque, ci si è proposti di analizzare tale norma in una prospettiva ampia, rilevante sotto il profilo sia negoziale (in tema di appalto) sia dinamico (nell'ottica dell'attività di impresa).	The rule contained in art. 1674 Civil Code, according to which the contractor's death does not mean the dissolution of the contract, has a particular meaning which confirms a preference to the continuity of the business with a specific organisation; that is why, the purpose of this essay is to analyze the above mentioned provision in a broader perspective, significant both in terms of negotiation (regarding the contract) and in terms of dynamism (from the perspective of the business).
Diritto commerciale – appalto – morte dell'appaltatore	Business Law - contract - death of contractor

SOMMARIO: 1. La continuità dell'attività di impresa e la morte dell'appaltatore –2. Lo scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore. - 3. Il recesso del committente per morte dell'appaltatore.

1. Il nostro sistema offre una serie di spunti idonei a confermare un chiaro *favor* per la continuità dell'attività imprenditoriale a mezzo di una data organizzazione (comunemente aziendale e comprensiva dei relativi rapporti giuridici pendenti); il legislatore, infatti, agevola – come emerge, tra l'altro, in materia di circolazione dell'azienda di un imprenditore non solo *in bonis* (art. 2558 c.c.) ma anche in stato di insolvenza (artt. 104-*bis* e 105 l.fall.), oltre che di operazioni straordinarie societarie

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

** Lo scritto riprende in parte le riflessioni contenute nel commento agli artt. 1674 e 1675 cod. civ. destinato a “*Art. 1655-1677. Il Codice civile. Commentario*” diretto da Piero Schlesinger, a cura di U. Patroni Griffi, Editore Giuffrè, di prossima pubblicazione.

(trasformazione, fusione e scissione) - la conservazione dell'integrità e della redditività dell'organismo produttivo (il complesso aziendale) indipendentemente dagli eventi che riguardano l'imprenditore, in tal modo evitando la dispersione dell'avviamento e, parimenti, consentendo l'ulteriore sviluppo dell'attività imprenditoriale a tutela dei numerosi interessi che vi gravitano attorno.

Si tratta di norme che, quali unità di significato, si inseriscono in un sistema e sincronicamente suggeriscono un principio di fondo.

Tra tali disposizioni, riveste un significato particolare il precetto portato dall'art. 1674 c.c. secondo cui la morte dell'appaltatore non implica lo scioglimento del contratto di appalto, sicché esso continua ad essere efficace tra committente ed eredi¹. Tuttavia, tale regola è suscettibile di deroga in due ipotesi, ossia: (i) qualora la considerazione della persona dell'appaltatore sia stata motivo determinante del contratto; (ii) ove gli eredi dell'appaltatore non diano affidamento per la buona esecuzione dell'opera o del servizio, nel qual caso il committente può sempre recedere dal contratto².

Peraltro, la fattispecie di cui all'art. 1674 c.c. riguarda, *expressis verbis*, un evento naturale (la morte) riferibile, sotto l'aspetto soggettivo, solo all'imprenditore individuale³ e, sotto l'aspetto strutturale, alle conseguenze giuridiche del decesso

¹ Si cfr. Rubino, 1958, 572 e ss.; Rubino- Iudica, 2007, 517 ss.; Giannattasio, 1977, 309 ss.; Mangini – Iacuanello Bruggi, 1997, 541 ss.; Mirabelli, 1968, 483 ss.; Cagnasso –Cottino, 2000, 333; Moscarini, 1984, 712 ss.; Iudica, 2009, 343 ss.; De Bon, 1994, p. 482 ss; Mascarello, 2002, 207; Stolfi, 1958, 661; Cianflone- Giovannini, 2003, 45; Carnevale, 1977, 524; Miglietta –Miglietta, 2006, 217; Nervi, 2011, 71 ss.; Catricalà –Dubolino, 2012, 263 ss.; Carocchia, 2011, 186 ss.; Psaro, 2000, 53 ss.; Piras, 2010, 698 ss.; AA.VV., 2013, 381 ss.

² La norma si pone come una sensibile novella rispetto alla disciplina previgente (art. 1642 del codice civile del 1865), che sanciva lo scioglimento automatico del contratto di locazione d'opera in caso di morte dell'imprenditore, con ciò supponendo l'infungibilità della prestazione.

³ Sulla inapplicabilità dell'art. 1674 c.c. alle società, si cfr. Rubino - Iudica, 2007, 518, ove si sottolinea che la norma introduce comunque ipotesi eccezionali di scioglimento del vincolo contrattuale in ragione della peculiare vicenda costitutiva dell'estinzione della persona fisica; *contra*, si v. Psaro, 2000, 53. Invece, Nervi, 2011, 71-72, precisa che l'utilizzo sempre maggiore dello strumento societario porta a porre il tema circa lo scioglimento dell'appalto ove l'elemento fiduciario assurga nel concreto a motivo rilevante riferibile più che alla persona dell'appaltatore, alla sua specifica organizzazione; l'A., tuttavia, nega la possibilità di applicare analogicamente la norma a tale ipotesi, stante la carenza di allineamento tra la lettera della legge e la fattispecie ipotizzata, nonostante le parti, nell'articolazione negoziale dei propri interessi, possano stabilire pattiziamente che l'appaltatore sia tenuto a mantenere un determinato assetto organizzativo, di talché, eventuali modifiche *in peius* dello stesso, potrebbero comportare conseguenze di natura risolutoria o estintiva del vincolo contrattuale.

Ciò posto, pare effettivamente difficile ipotizzare l'applicazione della regola di cui all'art. 1674 c.c. alle società specie ove si consideri che l'estinzione dell'ente segue ad una fase di liquidazione del patrimonio, obiettivamente incompatibile con la permanenza del rapporto post-estinzione in capo all'ente. Tuttavia, ove si voglia ritenere astrattamente possibile (senza ricorrere alla cancellazione della cancellazione) - anche se difficilmente immaginabile e foriera di effetti quanto meno in termini di responsabilità del liquidatore in presenza di creditori sociali insoddisfatti - il caso in cui una società si cancelli dal registro delle imprese senza aver liquidato la propria azienda ed in costanza di esecuzione di un appalto, potrebbe ipotizzarsi una situazione dominicale di fatto in ragione della quale l'azienda si intende assegnata, pro indiviso, ai soci con applicazione dell'art. 2558 c.c. e subentro dei soci aventi causa nei rapporti giuridici

dell'appaltatore nell'ambito di una fattispecie negoziale già completa⁴.

Di conseguenza, la disciplina vigente è animata dal prevalente rilievo negoziale che riveste nel contratto di appalto l'organizzazione ad impresa di cui l'appaltatore è dotato e si serve, a dispetto della sua persona⁵; tale organizzazione, quindi, caratterizza sul piano causale l'appalto⁶, nel senso che essa è lo strumento tramite cui si realizzano gli interessi delle parti e si pone, nell'ambito dell'articolazione di questi, quale elemento precettivo del rapporto.

Tale profilo causale, quindi, caratterizza la norma in una prospettiva oggettiva: l'organizzazione è elemento autonomo rispetto alla persona dell'imprenditore e ne

pendenti stipulati per l'esercizio dell'azienda che non abbiano natura personale; il tutto, ferma la permanenza del vincolo patrimoniale a favore dei creditori sociali insoddisfatti dell'azienda assegnata ai soci. Una simile soluzione, però, sconta inevitabilmente una compiuta analisi sulla disciplina della cancellazione della società dal registro delle imprese che non è possibile compiere in questa sede; tuttavia, per una accurata panoramica sul punto e per gli opportuni richiami di dottrina e giurisprudenza, si rinvia a Giannelli, 2015, 1060 ss.

⁴ Di qui la conseguenza per cui: (i) l'appalto non si scioglie anche se l'appaltatore muore dopo la stipula del contratto, ma prima che l'esecuzione sia iniziata (si cfr., sul punto, Rubino, 1958, 572); (ii) ove la vicenda successoria investa un contratto di appalto in via di formazione, troverà, tra l'altro, applicazione la regola prescritta all'art. 1330 c.c., rubricato "morte o incapacità dell'imprenditore", a mente del quale "la proposta e l'accettazione, quando è fatta dall'imprenditore nell'esercizio dell'impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che risulti diversamente dalla natura dell'affare o da altre circostanze". Al riguardo, è stato sostenuto che tale regola derogatoria rispetto al principio di caducità *post mortem* della proposta contrattuale si giustifica in ragione della particolare rilevanza che in tali ipotesi assume l'organizzazione imprenditoriale, rilevante in senso oggettivo e tale da rendere impersonale il rapporto giuridico in corso di formazione e da superare la natura fiduciaria che normalmente si instaura con la proposta (si cfr. Perlingieri G., 2008, 250; Scognamiglio R., 1970, 138; Roppo, 2001, 149; Galgano, 2004, 214). Il tutto sempre che non si tratti di atti aventi natura personale (sul profilo della natura personale dei contratti in relazione alla circolazione dell'azienda, si cfr., diffusamente, Colombo, 1979, 82 ss.). Quanto innanzi detto, inoltre, vale anche là dove l'imprenditore muoia dopo aver emesso la dichiarazione di accettazione, ma prima che essa sia stata ricevuta dal proponente.

Alle suddette regole, tuttavia, fa eccezione: - il caso in cui il proponente sia un piccolo imprenditore che si reputa abbia una organizzazione che, siccome prevalentemente strutturata in relazione al lavoro proprio e dei propri familiari, non è idonea a permanere anche all'esito della sua morte (cfr. Natucci, 2006, 323 ss.); - il fatto che la natura dell'affare o altre circostanze lo sconsiglino; in questo caso, si ha riguardo agli interessi dell'una o dell'altra parte (ad esempio, ove, nell'ottica della proposta, la persona dell'imprenditore si atteggi come infungibile).

Si cfr., per una panoramica sulle diverse posizioni, Studio n. 416-2012 del Consiglio Nazionale del Notariato, *La circolazione mortis causa dei "rapporti giuridici in via di formazione" e dei "rapporti preliminari a parziale indeterminatezza soggettiva"*.

⁵ Al n. 705 della Relazione del Guardasigilli al codice civile del 1942, infatti, si legge: "in coerenza al fatto che da parte dell'appaltatore vi è un'organizzazione ad impresa la quale fa pensare che normalmente non entrano nella considerazione contrattuale le qualità personali dell'appaltatore stesso, la morte di questo non scioglie automaticamente il contratto di appalto, salvo nel caso in cui la considerazione della persona dell'appaltatore sia stata motivo determinante del contratto, e salvo il diritto di recesso da parte del committente nel caso in cui gli eredi dell'appaltatore non diano affidamento per la buona esecuzione dell'opera (art. 1674 del c.c.)".

⁶ Si cfr. Nervi, 2011, 71

contraddistingue la funzione nella richiamata ottica, comune alle suddette ulteriori disposizioni che ordinano le vicende organizzative dell'impresa, di continuità.

Peraltro, si ritiene pacifico che non solo il contratto di appalto, ma anche, nonostante il silenzio normativo, l'intera organizzazione aziendale può costituire oggetto di successione a causa di morte⁷, sicché, nel caso di successione a titolo universale trovano applicazione le relative regole generali: gli eredi subentrano nella titolarità dei diritti riconducibili al compendio aziendale e, con riferimento ai contratti pendenti, non operano le regole di cui all'art. 2558 c.c. (in particolare, il terzo contraente non potrà avvalersi del diritto di recesso previsto al secondo comma di tale norma⁸).

La permanenza in capo agli eredi di un contratto di appalto in corso di esecuzione è, dunque, manifestazione della naturale stabilità che connota l'organizzazione, amplificata dall'applicazione della disciplina generale sulla trasmissibilità *mortis causa* dei rapporti giuridici patrimoniali già facenti capo al defunto, intendendo questi ultimi come relazione tra situazioni giuridiche soggettive, ossia interessi giuridicamente rilevanti che continuano a vivere anche in assenza o in attesa di un effettivo titolare⁹.

Tuttavia, ferma la giustificazione a fondamento dell'art. 1674 c.c., è opportuno considerare che la scelta del naturale trapasso del contratto di appalto in capo agli eredi (quale rapporto giuridico pendente naturalmente ascrivibile ad una organizzazione imprenditoriale) va rapportata alla circostanza che l'attività di impresa cessa con la morte dell'imprenditore; essa, infatti, necessita, come fatto giuridico, di essere proseguita dall'erede e non può essere puramente e semplicemente ricondotta ad un fenomeno successorio di carattere automatico. L'erede, pertanto, subentra nell'impresa non tanto in ragione del suo *status*, quanto là dove riattivi l'attività di impresa del *de cuius* successivamente all'evento, di per sé estintivo, della sua morte¹⁰.

⁷ Si v. G.E. Colombo, 1979, 52 e 118 ss. Sulla successione di azienda a titolo di legato, si cfr., oltre l'A. indicato, anche Ferrentino–Ferrucci, 2014, 228 ss.; Chicco, 2013, 3 ss.; De Capua, 2008, 50 ss.; Greco, 1957, 312 ss.; in particolare, con riguardo alla successione a titolo di legato di un'azienda, si ritiene trovi pacificamente applicazione l'art. 2558 c.c., sicché, salvo esclusione con clausola testamentaria o qualora l'appalto sia stato stipulato *intuitus personae*, il contratto sarà oggetto di successione al legatario, con facoltà del terzo di recedere per giusta causa entro tre mesi dalla notizia del trasferimento. È discusso, però, se l'eventuale recesso comporti per l'erede gli stessi effetti che avrebbe provocato per l'alienante, con seguente sua responsabilità verso il legatario per il recesso del terzo contraente. In tal senso, Ferrentino–Ferrucci, 2014, 231; contra, Greco, 1957, 312 ss.

⁸ Ferrentino–Ferrucci, 2014, 241.

⁹ Si cfr. Perlingieri P., 1975, 37; Perlingieri P. - Femia, 2004, 114; Betti, 1952, 27; Santoro Passarelli, 1964, 89; Nicolò, 1971, 606 ss.

¹⁰ Si v. Lamanna, 2006, 280 ss.; Marasà, 1994, 322 ss.; Galletti, 1996, 638. D'altronde, è al riguardo esemplificativa la circostanza che il fallimento dell'imprenditore defunto può essere dichiarato entro un anno dalla data del decesso ovvero, solo nell'ipotesi in cui la cessazione dell'attività sia un evento precedente alla morte, dalla fine dell'attività di impresa (si v. AA.VV., 2014, 123); l'assoggettamento a fallimento anche dell'imprenditore defunto, infatti, si spiega come *fictio iuris* in ragione della quale si suppone permanga la soggettività del fallito e la sua impresa onde tutelare i creditori finché esiste ed è individuabile nella sua consistenza il patrimonio del fallito da destinare loro.

Il subentro dell'erede come evento naturale con riguardo alla titolarità dell'azienda ed eventuale con riferimento all'attività dell'imprenditore defunto¹¹ implica, quindi, in coerenza con i principi summenzionati, che: **(i)** qualora gli eredi subentrino nell'attività dell'appaltatore defunto troverà piena applicazione il principio tipizzato all'art. 1674 c.c.¹²; **(ii)** il contratto di appalto non si scioglie comunque anche là dove gli eredi non subentrino nell'esercizio dell'attività dell'imprenditore defunto, purché l'azienda dell'appaltatore continui a costituire il mezzo per esercitare quella determinata attività di impresa¹³; **(iii)** infine, nel caso in cui gli eredi non subentrino nell'attività d'impresa

¹¹ Resta inteso che le possibili fattispecie che potrebbero scaturire dalla prassi sono quanto mai varie e riconducibili alle ipotesi di trasferimento *mortis causa* dell'azienda dell'appaltatore. In particolare, senza presunzione di esaustività, si richiamano le seguenti ipotesi.

(i) Innanzitutto, è discusso se il chiamato all'eredità, ai sensi dell'art. 460 c.c., possa o meno continuare provvisoriamente la gestione dell'azienda per mantenere il valore dell'avviamento. Si cfr. Ferrentino – Ferrucci, 2014, 250, nt. 26, cui si rinvia anche per i riferimenti di dottrina, ove si evidenzia come tale eventualità potrebbe essere negata finché non interviene l'accettazione dell'eredità oppure potrebbe essere perseguibile a seguito di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'azienda *ex art. 747 c.p.c.* Nella prospettiva emergente dalle regole richiamate rivolte al *favor* per la continuità aziendale, però, quest'ultima tesi pare plausibile, sicché, nello specifico, l'autorizzazione giudiziale a proseguire l'appalto potrà essere concessa al chiamato senza che questi assuma la veste di erede, all'esito di una valutazione ponderata tra benefici – anche contrapposti e sia generali (connessi tanto all'interesse alla continuazione dell'attività per evitare una inattività forzata lesiva del valore economico del complesso aziendale, quanto all'incidenza sociale derivante dall'inattività quale, ad esempio, quella potenzialmente negativa connessa alla perdita di posti di lavoro), sia soggettivi (collegati al prezzo pattuito per l'esecuzione dell'opera, da riscuotere in caso di continuazione dell'appalto ovvero già maturato per l'opera già compiuta) - e costi (rappresentati essenzialmente dal rischio d'impresa – e d'insolvenza - riveniente dalla prosecuzione dell'opera o del servizio e dall'eventuale pregiudizio rispetto alle ragioni dei creditori). Una soluzione omologa può essere seguita nel caso di accettazione con beneficio di inventario (in ragione dell'applicazione dell'art. 486 c.c.) e di curatela dell'eredità giacente (in forza del disposto dell'art. 531 c.c.).

(ii) I profili afferenti all'incapacità dell'erede (minore, minore emancipato, interdetto ed emancipato) trovano soluzione nella relativa disciplina codicistica cui si rinvia (rispettivamente contenuta: per i minori agli artt. 320, comma 5, e 371, comma 2, c.c.; per il minore emancipato all'art. 397 c.c.; per l'interdetto all'art. 424 c.c.; per l'inabilitato all'art. 425 c.c.). Per un'ampia panoramica sul punto, si cfr. Campobasso, 2004, 103 ss.; Buttaro, 1996, 29 ss. Si evidenzia, però, che la disciplina della continuazione dell'attività d'impresa commerciale da parte dell'incapace di agire (e, dunque, a proseguire nell'esecuzione dell'appalto) trae ovviamente spunto dalla necessità di tutelare tale soggetto e richiede non solo che la prosecuzione faccia emergere una concreta utilità in capo ad esso, ma anche che sia autorizzata all'esito di un procedimento giurisdizionale.

¹² L'obbligazione degli eredi dell'appaltatore è indivisibile, il che porta a ritenere che, qualora succedano all'appaltatore defunto più eredi, il committente possa astrattamente chiedere a ciascuno di essi, isolatamente, l'esecuzione del contratto (si cfr. Rubino, 1958, 572); tuttavia, pare condivisibile siccome conforme alla funzione sottesa all'art. 1674 c.c., la precisazione di Giannattasio, 1977, 312, secondo cui l'esecuzione del contratto può essere richiesta solo a coloro tra gli eredi che effettivamente proseguano l'attività di impresa del *de cuius*. Ed infatti, nel caso di più eredi dei quali solo uno o alcuni continuino l'attività dell'appaltatore defunto, spetterà a questi - i quali utilizzeranno l'organizzazione del *de cuius* - dare completa esecuzione all'appalto; ciononostante, l'azienda cadrà in comunione tra tutti gli eredi.

¹³ In particolare, gli eredi potrebbero trasferire, affittare o concedere in usufrutto l'azienda del defunto; in tali ipotesi, il contratto di appalto continuerà con gli eredi ai sensi dell'art. 1674 c.c. e, poi, l'acquirente, l'usufruttuario o l'affittuario dell'azienda subentreranno nel medesimo contratto ai sensi dell'art. 2558 c.c., con integrale applicazione di quest'ultima disposizione (potendo il committente anche recedere per

dell'appaltatore defunto e tale attività non venga affatto proseguita, sarà applicabile non tanto l'art. 1674 c.c., quanto la disciplina dello scioglimento del contratto per impossibilità sopravvenuta (e, dunque, se il contratto è stato parzialmente eseguito, l'art. 1672 c.c. ovvero, se non è stato ancora eseguito, l'art. 1463 c.c.¹⁴).

2. Da quanto innanzi, quindi, emerge che l'art. 1674 c.c. manifesta, sotto il profilo causale, un ruolo del tutto marginale dell'*intuitus personae*, esso rilevando soltanto là dove “*la considerazione della persona dell'appaltatore*” assurga a “*motivo determinante del contratto*”; di conseguenza, per appurare gli effetti della morte dell'appaltatore in quest'ultima ipotesi derogatoria va *in primis* compreso quando la persona dell'appaltatore costituisce motivo determinante del contratto.

Ebbene, in linea generale è nota da tempo la convinzione che la causa del contratto va misurata attraverso l'articolazione oggettiva degli interessi concretamente perseguiti dai contraenti e la loro capacità di costituire elementi precettivi, secondo normalità e ragionevolezza, del rapporto; la razionalità del contratto va sottoposta, quindi, ad un sindacato in termini di utilità¹⁵. Nello stesso tempo, quanto al motivo¹⁶, è stato abbandonato l'approccio interpretativo per cui il motivo che ha spinto le parti a contrarre è di regola irrilevante¹⁷, nel senso che, anche in virtù di una lettura *a contrario* dell'art. 1345 c.c., il motivo, ove *lecito, determinante e comune* alle parti, non costituisce soltanto una mera riproduzione dell'intento psicologico dei contraenti, ma rappresenta un ulteriore mezzo di modulazione degli interessi: la causa del contratto, dunque, va appurata in relazione agli interessi concreti che l'ordinamento reputa oggettivi, apprezzabili e da tutelare (funzione tipica) e si *può* tratteggiare anche attraverso motivi concreti ulteriori, comuni alle parti, astrattamente soggettivi ed estranei alla struttura tipica del contratto (funzione integrativa) che, nell'economia del contratto e sulla base di un riscontro *ex post* di meritevolezza oggettiva, possono reputarsi meritevoli di tutela tanto da colorare la causa¹⁸. Funzione tipica della causa

giusta causa ai sensi dell'art. 2558, comma 2, c.c.). Di conseguenza, il combinato disposto delle due regole assicura la continuità dell'esercizio dell'attività di impresa tramite una determinata organizzazione.

¹⁴ Cagnasso-Cottino, 2000, 332.

¹⁵ Si cfr., senza presunzione di esaustività, Pugliatti, 1947, 13 ss.; Redenti, 1950, 814 ss.; Giorgianni, 1960, 547 ss.; Ferri G.B., 1966; Id., 1986, 127 ss.; Gorla, 1967, 1497 ss.; Bessone, 1978, 1327 ss.; Roppo, 2001, 364 ss.; Di Majo, 1978, 1 ss.; Id., 2003, 641 ss.; Sacco, 1993, 635 ss.; Scognamiglio R., 1970, 300 ss.; Bianca, 1984, 419 e ss.; Alpa, 1999, 494 ss.; Ferri G.B., 2002, 897 ss.; Scognamiglio C., 2006, 105 ss., cui si rinvia anche per gli ampi richiami di dottrina e giurisprudenza; Cass. 08.05.2006, n. 10490, Contratti, 2007, 621 e ss., con nota di Rimoldi.

¹⁶ Sul motivo, si cfr., tra i tanti, Deiana, 1939, 7 ss.; Ferri G.B., 1986, 127 ss.; Bessone, 1969, 227 ss.; Id., 1979, 1098 ss.; Santoro Passarelli, 1964, 178 ss.; Ferrando, 1990, 1 ss.; Scognamiglio C., 1994, 466 ss.; Id., 2006, 165 ss.; Roppo, 2001, 375 ss.; Id., 1980, 43 ss..

¹⁷ Si cfr. Ferri G.B., 1986, 127 ss.; Scognamiglio C., 2006, 170 ss.; Roppo, 2001, 378 ss.; in senso contrario, Redenti, 1950, 814 ss..

¹⁸ Scognamiglio, 2006, 175, cui si rinvia anche per ampi riferimenti al dibattito interno alla dottrina civilistica.

ed integrativa del motivo, quindi, si coordinano nella prospettiva degli interessi tutelati, nel senso che la prima è essenziale e la seconda è meramente rilevante, sicché l'irrealizzabilità o la mancanza di causa implica l'assenza di una minima razionalità dell'affare e comporta la radicale nullità del contratto, nel mentre l'irrealizzabilità o la mancanza di motivo, pur lasciando impregiudicata la razionalità dell'affare, lo rende inidoneo a tutelare gli interessi di fatto concretamente perseguiti e consente l'utilizzo del rimedio risolutorio¹⁹.

In questa prospettiva, pertanto, il legislatore all'art. 1674 c.c. permette che nel contratto di appalto le parti tratteggino la realizzazione dei propri interessi anche attraverso un ulteriore motivo che, nell'economia negoziale, risulta potenzialmente, se voluto, meritevole di tutela: l'esecuzione del contratto necessariamente dalla persona dell'appaltatore allo scopo di una migliore realizzazione dell'opera o del servizio in ragione delle particolari qualità dell'imprenditore. Nel contratto di appalto, dunque, può emergere una rilevanza causale dell'*intuitus personae*, di modo che, qualora tale elemento venga meno in ragione di un evento naturale (la morte dell'appaltatore), il negozio non può continuare ad avere esecuzione e, per l'effetto, si scioglie.

Al riguardo, la maggior parte della dottrina ha ritenuto che l'avvenuto scioglimento per morte dell'appaltatore può essere fatto valere solo dal committente, posto che solo questi vi sarebbe legittimamente interessato, nel mentre per gli eredi non sarebbe configurabile un interesse qualificato dalla legge come meritevole di protezione²⁰.

Una serie di ragioni, però, portano a confutare tale tesi.

Nonostante sia più probabile che la morte dell'appaltatore venga invocata come causa di scioglimento del contratto dal committente, una simile considerazione, con valenza eminentemente statistica, non può di per sé giustificare la posizione innanzi richiamata; ed infatti, la rilevanza della persona dell'appaltatore può certamente costituire motivo determinante del contratto nell'interesse di entrambe le parti: tanto del committente, mossosi a stipulare in ragione prioritariamente delle qualità personali dell'imprenditore, quanto dell'appaltatore e dei suoi eredi, il primo conscio delle qualità proprie e dei suoi aventi causa ed i secondi magari preoccupati di assumere il rischio di esecuzione di un appalto molto complesso. Rileva, poi, la lettera della norma, nel senso che la causa di scioglimento opera ove essa sia stata, per l'appunto, "*motivo determinante del contratto*", ossia, come detto, l'elemento che ha spinto (entrambe) le parti a concludere il negozio di appalto.

¹⁹ Bessone, 1969, 98; Scognamiglio, 2006, 175, nota 33.

²⁰ Cfr. Rubino, 1958, 573; Rubino-Iudica, 2007, 518; Catricalà-Dubolino, 2012, 263 ss.; AA.VV., 2013, 382. Si segnala che Mirabelli, 1968, 483, nt. 16, afferma, sia pure genericamente, che è discutibile ritenere che solo il committente è legittimato ad esercitare l'azione di risoluzione ai sensi dell'art. 1674 c.c. Inoltre, Caroccia, 2011, 186, qualifica la fattispecie di cui all'art. 1674, primo inciso, c.c. come un'ipotesi di recesso del committente (e non di risoluzione), di talché il contratto non si scioglie *ipso iure*, ma solo ove il committente decida di avvalersi del proprio diritto potestativo.

A ciò si aggiunga che, qualora il legislatore avesse inteso limitare l'ambito di tutela nella sfera del solo committente, avrebbe qualificato espressamente la fattispecie - come nel caso di cui al secondo inciso dell'art. 1674 c.c. - come ipotesi di recesso.

Insomma, se è vero che il motivo si traduce in un elemento soggettivo che i contraenti hanno reputato determinante tanto da inserirlo nella struttura tipica del contratto, è altrettanto vero che tale elemento può essere fatto valere da entrambe le parti (anche dagli eredi dell'appaltatore); e ciò, a prescindere dalla circostanza che nel corso delle trattative contrattuali tale motivo sia stato posto come decisivo da una sola delle parti (di solito dal committente), in quanto, una volta assunto a "*motivo determinante del contratto*", esso comporta degli effetti rilevanti per entrambi i contraenti. Inoltre, è ben possibile che il contratto preveda espressamente, ricalcando la formulazione dell'art. 1674 c.c., lo scioglimento per morte dell'appaltatore, sicché certamente in tal caso anche gli eredi dell'appaltatore saranno abilitati a far valere la disposizione pattizia.

Tali riflessioni, quindi, fanno propendere per la soluzione secondo cui lo scioglimento per la morte dell'appaltatore può essere fatto valere non solo dal committente, ma anche dagli eredi dell'appaltatore. In questa ipotesi, dunque, al realizzarsi dell'evento morte dell'appaltatore, il contratto sarà inidoneo a tutelare gli interessi di fatto concretamente perseguiti e dovrà intendersi risolto *ipso iure*, con effetti *ex nunc*²¹. Tuttavia, spetterà alla parte interessata ad invocare lo scioglimento l'onere di dimostrare che la persona dell'appaltatore, in considerazione delle sue particolari capacità e virtù personali (tecniche e morali), ha rappresentato la ragione che ha determinato i contraenti a concludere il contratto; in tal senso, si ritiene che la previsione espressa del divieto di cessione del contratto di appalto²² può avere rilevanza probatoria solo se combinata con altri elementi²³, dato che un simile divieto non

²¹ Sulla risoluzione *ipso iure* del contratto di appalto per morte dell'appaltatore con effetti *ex nunc* al ricorrere del presupposto che la persona dell'appaltatore abbia costituito motivo determinante del contratto, si v. Rubino, 1958, 573; Rubino- Iudica, 2007, 517; Catricalà-Dubolino, 2012, 264. Come innanzi detto, Carocchia, 2011, 186, ritiene che, al ricorrere del citato presupposto, lo scioglimento non operi *ipso iure* e qualifica tale fattispecie come ipotesi di recesso del committente; tuttavia, se è vero che lo scioglimento del contratto che possa essere fatto valere da una sola delle parti si attegge come fattispecie di recesso piuttosto che risolutoria, è altrettanto vero che, accogliendo la tesi secondo cui l'art. 1674 c.c. tutela, in parte qua, l'interesse concreto di entrambe le parti, pare vieppiù avvalorata l'ipotesi della risoluzione con effetto *ipso iure* ed *ex nunc*.

²² A fondamento di ciò rileva la distinzione tra cessione del contratto e subappalto: in presenza del consenso dell'altra parte *ex art.* 1406 c.c., la cessione del contratto ha effetti reali e comporta una novazione soggettiva, di modo che il rapporto tra cedente e committente si estingue, continuando tra quest'ultimo ed il cessionario; il subappalto ha invece effetti meramente obbligatori e non importa la cessazione del preesistente rapporto tra appaltatore e committente. Per una panoramica sul punto e per gli opportuni richiami di dottrina e giurisprudenza, si rinvia a Piroddi, 2011, 341.

²³ Coloro che propendono per la tesi secondo cui l'avvenuto scioglimento per morte dell'appaltatore può essere fatto valere solo dal committente ovviamente rilavano che spetta al committente l'onere di provare che risultavano prevalenti le qualità personali dell'appaltatore rispetto alla sua organizzazione.

importa anche quello di farsi sostituire, sotto la propria responsabilità, nell'esecuzione dell'opera o del servizio da altra persona²⁴.

Tale interpretazione, inoltre, dimostra anche che la limitazione al principio di continuazione dell'attività, cui tende prioritariamente la norma, si giustifica ove il motivo sia elemento rilevante nella struttura negoziale e, dunque, sia funzionale ad un interesse che è evidentemente comune ad entrambe le parti, ossia la corretta esecuzione dell'appalto reputata dalle parti possibile solo qualora la realizzazione dell'opera o del servizio sia prestata esclusivamente dalla persona dell'appaltatore.

Nello stesso senso rileva la possibilità di applicazione analogica dell'art. 1674 c.c.

Si ritiene comunemente, infatti, che qualora la persona dell'appaltatore abbia costituito motivo determinante del contratto, la fattispecie di scioglimento tipizzata all'art. 1674 c.c. sia applicabile analogicamente anche qualora, pur non ricorrendo la morte dell'appaltatore, questi sia colpito da eventi che gli impediscano di esercitare l'attività di impresa; e tanto vale per l'interdizione o sopravvenuta incapacità naturale, assenza giudizialmente dichiarata ovvero malattia dell'appaltatore che gli rendano impossibile l'esercizio dell'attività. Tuttavia, nel caso in cui l'imprenditore venga dichiarato inabilitato, il contratto di appalto proseguirà tra le parti originarie, in quanto l'inabilitato può compiere personalmente gli atti giuridici che lo riguardano anche se con l'assistenza del curatore e, a seconda dei casi, con l'autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale²⁵.

La legge fallimentare, poi, disciplina gli effetti del fallimento di una delle parti sul contratto di appalto in corso di esecuzione; l'art. 81 l. fall., infatti, dispone: per un verso,

²⁴ Giannattasio, 1977, 310. Condivisibilmente, poi, Rubino, 1958, 573, afferma che l'accertamento giudiziale circa la natura determinante del motivo costituisce una valutazione di merito incensurabile in Cassazione.

²⁵ Per l'analisi puntuale delle singole fattispecie, si cfr. Rubino, 1958, 579 e ss.; Rubino Sammartano, 2006, 596; Catricalà-Dubolino, 2012, 265-266; Mirabelli, 1968, 484; Carocchia, 2011, p. 188; Psaro, 2000, 51; Stolfi, 1958, 661; Musolino, 2002, 361 e ss.; Giannattasio, 1977, p. 310-311, il quale, però, è contrario all'estensione analogica della norma all'ipotesi di sopravvenuta incapacità naturale dell'appaltatore. In giurisprudenza, si v. Cass. 13.01.1959, n. 65, Giust. civ., 1959, I, 1123, là dove si afferma che lo scioglimento del contratto di appalto nel quale sia stato motivo determinante la persona dell'appaltatore può avvenire anche nel caso di malattia dell'appaltatore, applicandosi per tale ipotesi però la regola generale (*ex artt. 1218 e 1256 c.c.*), secondo la quale, quando l'obbligazione consistente in un fare infungibile non possa essere adempiuta per sopraggiunta incapacità psichica o fisica di colui che avrebbe dovuto eseguirla, il contratto è soggetto a risoluzione sia su domanda di quest'ultimo che su domanda della controparte.

In linea generale, si precisa, poi, che, tanto per l'interdizione, quanto per l'inabilitazione, se l'appalto non è stato stipulato *intuitus personae* e venga negata l'autorizzazione a continuare l'impresa e disposta la liquidazione o l'alienazione atomistica dei beni facenti parte dell'azienda, nel primo caso, il contratto si trasferirà al cessionario dell'azienda, ma nel secondo caso i contratti in corso dovranno essere comunque eseguiti fino al completo adempimento.

Infine, di regola il contratto di appalto non si scioglie per la morte del committente; tuttavia, si ammette che qualche volta la persona del committente possa risultare motivo determinante per la conclusione del contratto, con conseguente estensione analogica dell'ipotesi di scioglimento contemplata all'art. 1674 c.c. In tal senso, si cfr. Rubino, 1958, 582; Giannattasio, 1977, 319.

al primo comma, che il contratto di appalto di regola si scioglie per il fallimento di una delle parti, salvo che il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiari di voler subentrare nel rapporto (dandone comunicazione all'altra parte nel termine di sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie); per altro verso, al secondo comma, che, nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie comunque se la considerazione della qualità soggettiva è stata motivo determinante del contratto, pur facendo salva l'ipotesi in cui il committente consenta la prosecuzione del rapporto.

Ebbene, la norma si spiega per la vocazione liquidatoria del patrimonio dell'imprenditore fallito, per cui risulta corretto non gravare la curatela di ulteriori oneri e soprattutto rischi, a meno che la continuazione del contratto di appalto non risulti funzionale alla procedura (magari in una prospettiva di circolazione dell'azienda fallita) e non esponga la parte *in bonis* a subire la mancata prestazione (di qui la necessità di "idonee garanzie")²⁶. Tuttavia, gli effetti derivanti dall'apertura di una procedura fallimentare hanno portato ad avvicinare, in coerenza con la disciplina di cui all'art. 1674 c.c., l'ipotesi di fallimento dell'appaltatore a quella della morte, con conseguente scioglimento del rapporto ove le qualità soggettive di quest'ultimo abbiano rappresentato motivo determinante del contratto. Tale ultima disposizione, però, ad oggi ha, all'esito della nuova formulazione successiva alla riforma fallimentare (in passato l'art. 81, comma 2, l.fall. faceva espressamente riferimento alla "*considerazione della persona dell'appaltatore*", mentre oggi richiama la sua "*qualità soggettiva*"), un ambito di applicazione più ampio, idoneo a ricomprendere profili inerenti non solo la persona dell'imprenditore, ma anche la sua impresa; il che, comunque, si giustifica in ragione della mutata situazione organizzativa che si verifica in capo a qualsiasi imprenditore fallito. Di conseguenza, non può sostenersi che anche l'art. 1674 c.c., riferibile all'appaltatore *in bonis* e recante una dizione apprezzabile con riguardo alla sola persona dell'appaltatore, possa essere interpretato in maniera altrettanto estensiva. D'altronde, ogni modifica *in peius* dell'organizzazione dell'appaltatore *in bonis* la quale incida sulla corretta esecuzione dell'opera o del servizio può, nel caso concreto, variamente legittimare i rimedi risolutivi e risarcitori previsti dalla legge.

Nella stessa prospettiva propriamente fallimentare, poi, va pure letto l'inciso del secondo comma dell'art. 81 l.fall., pure introdotto con la riforma del fallimento del 2006, che fa salva, anche ove motivo determinante del contratto di appalto fossero state le qualità soggettive dell'appaltatore, la possibilità per il committente di consentire la prosecuzione del rapporto, nel senso che, essendo l'appaltatore ancora in vita, al committente è lasciata la facoltà di consentire la prosecuzione del rapporto; d'altronde, la valutazione rimessa al committente potrebbe fondarsi magari sulla prospettiva che, in tempi brevi, l'appaltatore torni ad operare (grazie alla revoca del fallimento *ex art.*

²⁶ Si cfr. Costanza, 1998, 119; Cagnasso-Costanza, 2006, 1304.

18 l.fall. oppure tornando *in bonis* con gli effetti di cui all'art. 120 l.fall.) ovvero anche, nell'ipotesi in cui motivo determinante del contratto sia rappresentato dalla particolare organizzazione dell'impresa, l'azienda continui ad essere operativa (a mezzo di esercizio provvisorio o in ragione della sua circolazione).

L'art. 81, comma 2, l.fall., quindi, si ispira anche ai principi che fondano l'art. 1674 c.c., ma non vale ad interpretare quest'ultima norma nel senso che l'avvenuto scioglimento per morte dell'appaltatore possa essere fatto valere solo dal committente.

3. L'art. 1674 c.c. riconosce, al secondo inciso della norma, al committente il diritto di recedere dal contratto «se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell'opera o del servizio»²⁷, sicché, in tal caso, rilevano non tanto le qualità personali dell'appaltatore, quanto quelle negative degli eredi²⁸.

La fattispecie, dunque, va ricondotta ad un'ipotesi di recesso del committente distinta rispetto a quella prevista al precedente art. 1671 c.c., posto che, in questo caso, quanto ai presupposti, il recesso non è esperibile *ad nutum*, bensì per giusta causa²⁹, e, quanto alla disciplina, gli effetti dello scioglimento del rapporto sono certamente più favorevoli per il committente (*ex art. 1675 c.c.* gli oneri d'indennizzo sono subordinati all'utilità della parte eseguita e comunque è escluso il mancato guadagno)³⁰.

Peraltro, proprio perché l'ipotesi tracciata dall'art. 1674 c.c. è esclusa dall'ambito del recesso *ad libitum*, è stato correttamente riconosciuto che il mancato affidamento da parte degli eredi dell'appaltatore circa la buona esecuzione dell'opera o del servizio va inteso in senso oggettivo³¹. Non basta, quindi, che il committente non abbia fiducia negli eredi dell'appaltatore, ma è necessario che essi mettano in pericolo la buona esecuzione dell'appalto a causa delle loro capacità tecniche, organizzative e finanziarie.

Inoltre, anche il subingresso di più eredi all'originario appaltatore può concretamente compromettere, per mancanza di unicità o per contraddittorietà nella direzione, l'efficienza dell'esecuzione dell'appalto³². Si ritiene comunemente che anche la sfiducia nei confronti di uno solo degli eredi possa giustificare il recesso³³; tuttavia, pare corretto precisare che il recesso non deve reputarsi ammissibile là dove venga dimostrato che coloro tra gli eredi che non diano affidamento siano stati esclusi dall'organizzazione aziendale necessaria per realizzare l'opera o il servizio³⁴.

²⁷ Si cfr. Rubino, 1958, 573 e ss.; Rubino-Iudica, 2007, 519; Giannattasio, 1977, 311-312; Carocchia, 2011, 187; Mirabelli, 1968, 483; Musolino, 2002, 364; Catricalà-Dubolino, 2012, 264-265; Piras, 2010, 700.

²⁸ Così Giannattasio, 1977, 311.

²⁹ Mirabelli, 1968, 483.

³⁰ Rubino, 1958, 573 e ss.; Rubino-Iudica, 2007, 519; Perlingieri, 2010, 1691; Cianflone-Giovannini, 2003, p. 45; Catricalà-Dubolino, 2012, 264.

³¹ Tale considerazione è comune a tutti gli Autori richiamati alla nt. 25.

³² Rubino, 1958, 573 e ss.; Rubino-Iudica, 2007, 519; Giannattasio, 1977, 311-312.

³³ Rubino, 1958, 573 e ss.; Rubino-Iudica, 2007, 519.

³⁴ Così Giannattasio, 1977, 312.

La dichiarazione di recesso del committente *ex art.* 1674 c.c. ha forma libera (in mancanza di disposizioni di segno opposto, sicché può essere orale o scritta), natura recettizia e va comunicata a tutti gli eredi³⁵; a tal riguardo, però, si discute se gli effetti del recesso si verifichino dal momento in cui essa è ricevuta anche solo da uno³⁶ ovvero necessariamente da tutti gli eredi³⁷.

Ebbene, quest'ultima soluzione appare preferibile. D'altronde, la natura recettizia della dichiarazione importa che la stessa spiegherà effetti una volta che è portata a conoscenza di tutti i destinatari (*ex art.* 1334 c.c.), i quali sono coinvolti nell'affare, hanno giuridicamente interesse alla continuazione o meno del rapporto e, in quanto eredi, sono assoggettati ad un regime di responsabilità pro quota e non solidale³⁸. L'effetto del recesso è, dunque, *ex nunc* (non *ipso iure*) alla dichiarazione del committente ricevuta dagli eredi, fatte salve le prestazioni fino a quel momento eseguite³⁹.

Al ricorrere della causa prescritta dall'art. 1674, secondo inciso, c.c., la dichiarazione di recesso del committente può essere “*sempre*” esercitata, anche ove sia trascorso del tempo dal decesso dell'appaltatore; proprio questo lasso di tempo, infatti, permette al committente di vagliare le capacità operative degli eredi dell'appaltatore nella prospettiva della buona esecuzione del contratto⁴⁰.

Dalle superiori considerazioni, quindi, emerge che la disciplina di cui all'art. 1674 c.c. è espressione di un principio ed ispira una considerazione di fondo: il legislatore cerca costantemente di preservare la continuità dell'attività di impresa a prescindere dalle vicende soggettive che possono coinvolgere l'esercente l'attività. Pertanto, l'imprenditore, pur essendo il protagonista dell'attività, ne è uno strumento; d'altronde, è noto che gli interessi coinvolti nell'esercizio dell'attività di impresa non si traducono nel solo interesse dell'imprenditore, rilevando anche quelli del mercato così come, in generale, degli *stakeholders*. Tali interessi, dunque, vanno necessariamente tutelati, preservando la permanenza dell'attività in un'ottica temporalmente estesa; unici limiti, nella prospettiva negoziale dei rapporti giuridici pendenti che siano parte di un'organizzazione, stanno nella volontà delle parti (limite soggettivo) e nella corretta esecuzione del contratto (limite oggettivo).

³⁵ Si cfr. gli A. indicati alla precedente nt. 25.

³⁶ Così Rubino, 1958, 574.

³⁷ Giannattasio, 1977, 312.

³⁸ Cfr. Giannattasio, 1977, 312; Mangini-Iacuniello Bruggi, 1997, 541; Miglietta-Miglietta, 2006, 218.

³⁹ Si cfr. gli A. indicati alla precedente nt. 25.

⁴⁰ Cfr. Piras, 2010, 700; *contra*, Carocchia, 2011, 187, secondo cui la circostanza che al committente sia concesso recedere “sempre” vale a separare le due ipotesi di scioglimento del contratto previste all'art. 1674 c.c., ma non impedisce di fissare il tempo per la valutazione dell'affidabilità al momento della morte dell'appaltatore e non successivamente. Al contrario, proprio la valenza oggettiva della mancanza di affidamento richiesta dalla norma in capo agli eredi sembra giustificare il recesso del committente all'esito di un periodo durante il quale possa valutare le capacità dei soggetti subentrati all'appaltatore.

Riferimenti bibliografici

- AA.VV. (2013). *L'appalto privato e pubblico, diritto dei contratti*, a cura di V. Di Gregorio, diretto da G. Alpa e M. Confortini, Torino, p. 381 e ss.;
- AA.VV. (2014). *Manuale breve di dir. fall.*, Milano, p. 123 e ss.;
- Alpa G. (1999). La causa e il tipo, in E. Gabrielli (a cura di), *I contratti in generale*, Torino, p. 494 e ss.;
- Bianca C.M. (1984). *Diritto civile, III, Il Contratto*, Milano, p. 419 e ss.;
- Bessone M. (1969). *Adempimento e rischio contrattuale*, Milano, p. 227 e ss.;
- Bessone M. (1978). Causa del contratto, funzione del tipo negoziale ed economia dello scambio, in *Giur. merito*, IV, p. 1327 e ss.;
- Bessone M. (1979). Causa tipica e motivo del contratto, dogmi di teoria generale, orientamenti della giurisprudenza, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, p. 1098 e ss.;
- Betti E. (1952). Teoria generale del negozio giuridico, in *Tratt.* Vassalli, Torino, p. 27 e ss.;
- Buttaro L. (1996). *Lezioni di diritto commerciale*, Roma-Bari, p. 29 e ss.
- Cagnasso O. – Cottino G. (2000). *Contratti commerciali*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, Padova, 2000, pp. 332 e ss.;
- Cagnasso O. – Costanza M. (2006). Sub art. 81, in A. Jorio (a cura di), M. Fabiani (coordinato da), *Il nuovo diritto fallimentare*, Torino-Bologna, p. 1304 e ss.;
- Campobasso G.F. (2004). *Diritto commerciale, 1, Diritto dell'impresa*, Torino, p. 103 e ss.;
- Carnevale C. (1977). *Appalto privato, Rassegna di giurisprudenza commentata*, diretta da Jannuzzi, I, Milano, p. 524;
- Caroccia F. (2011). Sub artt. 1674-1675, in D. Valentino (a cura di), *Commentario del codice civile* diretto da E. Gabrielli, *Dei singoli contratti*, Torino, p. 186 e ss.;
- Catricalà A. – Dubolino P. (2012). *Delle obbligazioni (artt. 1655 – 1702)*, in C. Ruperto, *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina*, Milano, p. 263 e ss.;
- Chicco E. (2013). Il legato di azienda, in *Riv. not.*, p. 3 e ss.;
- Cianflone A. – Giovannini G. (2003). *L'appalto di opere pubbliche*, Milano, p. 45 e ss.;
- Colombo G.E. (1979). L'azienda e il mercato, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, vol. III, Padova, p. 52 e ss. e 118 e ss.;
- Costanza M. (1998). Il contratto di appalto, in M. Ferro (a cura di), *I rapporti giuridici pendenti*, in *Fall.*, suppl. 11/1998, p. 119;
- De Bon P. (1994). Appalto privato: cause di scioglimento del contratto, in *Recesso e risoluzione nei contratti*, a cura di De Nova, Milano, p. 482 e ss.;
- De Capua M. (2008). Il legato d'azienda, in *Il nuovo dir.*, p. 50 e ss.;
- Deiana G. (1939). *I motivi nel diritto privato*, Torino, 1939, p. 7 e ss.;
- Di Majo A. (1978). Causa del negozio giuridico, in *Enc. giur. Treccani*, vol. VI, Roma, 1978;

- Di Majo A. (2003). La causa del contratto, in M. Bessone (a cura di), *Istituzioni di diritto privato*, Torino, p. 641 e ss.;
- Ferrando G. (1990). Motivi, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XX, Roma;
- Ferrentino C. – Ferrucci A. (2014). *Dell'azienda*, in *Collana notarile* diretta da G. Capozzi, Milano, p. 228 e ss.;
- Ferri G.B. (1966). *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano;
- Ferri G.B. (1986). Tradizione e novità nella disciplina della causa del negozio giuridico (dal cod. civ. 1865 al cod. civ. 1942), in *Riv. dir. comm.*, I, p. 127 e ss.;
- Ferri G.B. (2002). L' "invisibile " presenza della causa del contratto, in *Eur. e dir. priv.*, p. 897 e ss.;
- Galgano F. (2004), *Le obbligazioni e i contratti, Diritto civile e commerciale*, Vol. II, t. I, Padova, p. 214 e ss.;
- Galletti D. (1996). Contributo allo studio delle trasformazioni regressive, in *Giur. comm.*, II, p. 616 e ss.;
- Giannattasio C. (1977). L'appalto, in *Trattato di diritto civile e commerciale* già diretto da A. Cicu e F. Messineo continuato da L. Mengoni, Milano, p. 309 e ss.;
- Giannelli G. (2015). *Sub art. 2495 c.c.*, in *Commentario del codice civile* diretto da E. Gabrielli, a cura di D.U. Santosuosso, Milano, p. 1060 e ss.;
- Giorgianni M. (1960). Causa (dir. priv.), in *Enc. del dir.*, vol. VI, Milano;
- Gorla G. (1967). In tema di causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, in *Riv. dir. comm.*, p. 1497 e ss.;
- Greco P. (1957). *Corso di diritto commerciale. Impresa ed azienda*, Milano, p. 312 e ss.;
- Iudica G. (2009). Il contratto di appalto, in *Le obbligazioni*, vol. III, *Diritto civile* diretto da N. Lipari e P. Rescigno, coordinato da A. Zoppini, Milano, p. 343 e ss.;
- Lamanna F. (2006). Sub art. 11, in *Il nuovo diritto fallimentare*, diretto da A. Jorio e coordinato da M. Fabiani, Torino-Bologna, p. 280 e ss.;
- Mangini V. – Iacuanello Bruggi M. (1997). Il contratto di appalto, in *Giur. sist. Bigiavi*, Torino, 1997, p. 541 e ss.;
- Marasà G. (1994), Nuovi confini delle trasformazioni e delle fusioni nei contratti associativi, in *Riv. dir. civ.*, II, p. 311 e ss.;
- Mascarello C. (2002). *Il contratto di appalto*, Milano, 2002, p. 207 e ss.;
- Miglietta M. – Miglietta A. (2006). *L'appalto privato*, Torino, p. 217 e ss.;
- Mirabelli G. (1968). *Dei singoli contratti*, in *Commentario al codice civile*, Torino, p. 483 e ss.;
- Moscarini L.V. (1984). Obbligazioni e contratti, in *Trattato di diritto privato* diretto da P. Rescigno, 11, Torino, p. 712 e ss.;
- Musolino G. (2002). La morte, la malattia e l'incapacità dell'appaltatore, in *Il diritto privato nella giurisprudenza* a cura di P. Cendon, Torino, p. 361 e ss.;
- Natucci A. (2006). Vicende preclusive, preparatorie condizionanti, in *Trattato del contratto*, diretto da V. Roppo, I, *Formazione*, Milano, p. 323 e ss.;
- Nervi A. (2011). Le parti del contratto, in *Trattato dei contratti* diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli *I contratti di appalto privato*, Torino, p. 71 e ss.;
- Nicolò R. (1971). Successione nei diritti, in *Noviss. dig. it.*, Torino;

- Perlingieri G. (2008). L'acquisto dell'eredità, in R. Calvo - G. Perlingieri (a cura di), *Diritto delle Successioni*, t. 1, Napoli, p. 250 e ss.;
- Perlingieri G. (a cura di) 2010. Sub artt. 1674-1675, in *Codice annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Napoli, 2010;
- Perlingieri P. (1975). Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, Artt. 1230-1259, in *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca, Bologna-Roma, p. 37 e ss.;
- Perlingieri P. – Femia P. (2004). *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, Napoli, p. 114 e ss.;
- Piras E. (2010). Sub art. 1674 c.c., in *Codice dell'appalto privato* a cura di Luminoso, Milano, p. 698 e ss.;
- Piroddi P. (2011). Il contratto di subappalto, in *Trattato dei contratti* diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli, *I contratti di appalto privato*, Torino, p. 341 e ss.;
- Psaro M. (2000). Morte dell'appaltatore. Artt. 1674-1675 cod. civ., in *L'appalto privato*, Trattato diretto da Maria Costanza, Torino, p. 51 e ss.;
- Pugliatti S. (1947). Prestazioni in tema di causa del negozio giuridico, in *Riv. dir. comm.*, I, p. 13 e ss.;
- Redenti E. (1950). La causa del contratto secondo il nostro codice civile, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, p. 814 e ss.;
- Roppo V. (1980). Causa tipica, motivo rilevante, contratto illecito, in G. Alpa - M. Bessone - V. Roppo, *Rischio contrattuale e autonomia privata*, Napoli, p. 43 e ss.;
- Roppo V. (2001). Il contratto, in *Trattato* G. Iudica e P. Zatti, Milano, p. 364 e ss.;
- Rubino D. (1958). L'appalto, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da F. Vassalli, Torino, p. 572 e ss.;
- Rubino D. - Iudica G. (2007). Dell'Appalto, sub artt. 1655-1677, in *Commentario del codice civile* Scialoja-Branca, Bologna – Roma, p. 517 e ss.;
- Rubino Sammartano M. (2006). *Appalti di opere pubbliche e contratti di servizi*, Padova, p. 596 e ss.;
- Sacco R. (1993), La causa, in R. Sacco – G. De Nova, *Il contratto*, R. Sacco (diretto da), *Tratt. di dir. civ.*, t. I, Torino, p. 635 e ss.;
- Santoro Passarelli F. (1964) *Dottrina generali del diritto civile*, Napoli, p. 89 e ss. e 178 e ss.;
- Scognamiglio C. (1994). Motivo (del negozio giuridico), in *Digesto disc. priv., sez. civ.*, vol. XI, Torino;
- Scognamiglio C. (2006). Problemi della causa e del tipo, in V. Roppo (diretto da), *Trattato del contratto*, parte II, *Regolamento* (a cura di G. Vettori), Milano, p. 105 e ss.,
- Scognamiglio R. (1970). Dei contratti in generale. Disposizioni preliminari. Dei requisiti del contratto. Artt. 1321-1352, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, p. 138 e ss. e p. 300 e ss.;
- Stolfi M. (1958). Appalto (contratto di), in *Enc. del dir.*, Milano, p. 661 e ss.